

## Ancora sul caso Abu Omar

*di Stefania Carrer*

Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, QUARTA SEZIONE, 23 FEBBRAIO 2016

NASR E GHALI C. ITALIA, RICORSO N. 44883/09

### 1. I fatti

La vicenda da cui trae origine la sentenza ruota intorno all'operazione di cd. "extraordinary rendition" perpetrata dai servizi segreti statunitensi nei confronti di Osama Mustafa Hassan Nasr, meglio noto come Abu Omar, cittadino egiziano che dal 2001 risiedeva in Italia, beneficiando dello status di rifugiato politico. Questi, imam e appartenente al movimento islamista *Jama'a al-Islamiya*, era indagato per presunte attività di terrorismo.

Il 17 febbraio 2003, mentre camminava per una via di Milano, veniva approcciato da un agente, stordito e caricato su un furgone diretto alla base militare di Aviano. Da Aviano veniva poi trasferito alla base militare di Ramstein in Germania per poi essere caricato su un volo per il Cairo, Egitto, dove veniva detenuto in pessime condizioni igieniche e sottoposto sistematicamente a pratiche di tortura. Nel 2004 veniva rilasciato dalle autorità egiziane sotto la condizione di mantenere segretezza su quanto accaduto: Abu Omar violava tali accordi e per questo veniva nuovamente incarcerato, fino al 2007. Nel frattempo la Procura di Milano, previa denuncia della moglie, la signora Nabila Ghali, avviava l'indagine sul sequestro di Abu Omar.

Nell'articolato iter processuale legato alla vicenda interveniva anche la Corte Costituzionale con sent. n. 24/2014, ritenendo legittimo l'utilizzo del segreto di stato apposto dal Governo italiano. All'esito del processo<sup>1</sup>, 22 ufficiali americani della CIA venivano condannati per il sequestro di Abu Omar: la pena risulta però a tutt'oggi ineseguita, in quanto l'Italia non ha mai inoltrato la domanda di estradizione agli Stati Uniti. La sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano nei confronti di alcuni membri e ufficiali del SISMI coinvolti

---

<sup>1</sup> Definito da Cassazione Penale, Sez. I, sentenza del 16 maggio 2014.



nell'operazione veniva annullata, in quanto la copertura del segreto di stato impediva l'esercizio dell'azione penale.

## **2. I ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: l'art. 3.**

Il 6 agosto 2009 il signor Abu Omar e la moglie presentavano ricorso avverso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, ritenendo lo Stato Italiano responsabile della violazione dell'art. 3 "Proibizione della tortura"; dell'art. 8 "Diritto al rispetto della vita privata e familiare"; dell'art. 13 "Diritto ad un ricorso effettivo" in combinato disposto con le disposizioni precedenti. La difesa di Abu Omar contestava inoltre la violazione dell'art. 5 "Diritto alla libertà e alla sicurezza" e dell'art. 6 "Diritto a equo processo".

Pronunciandosi sull'ambito dell'art. 3 della Convenzione, la Corte ne ha distinto l'aspetto materiale da quello processuale. Quanto al secondo dei due, essa ha riconosciuto che le autorità nazionali, nel caso di specie, hanno condotto indagini accurate e approfondite al fine di stabilire la verità ed individuare i responsabili delle condotte censurate. Lo scrutinio si è quindi incentrato su due elementi: l'annullamento delle condanne degli agenti italiani del SISMi e la mancata attivazione delle procedure atte a dare esecuzione alle sentenze di condanna pronunciate nei confronti degli ufficiali americani<sup>2</sup>. Per quanto concerne l'annullamento delle sentenze, la Corte ha osservato che l'apposizione del segreto di stato su informazioni, che dimostravano la responsabilità degli agenti italiani, ha di fatto impedito la condanna dei responsabili, a discapito dell'inecepibile procedimento giudiziario condotto dalle autorità italiane. Essa ha poi sottolineato come il segreto di stato sia stato esteso ad informazioni che erano indiscutibilmente di pubblico dominio all'epoca delle indagini, essendo state già trasmesse diffusamente attraverso vari canali pubblici. Quanto alla non esecuzione della condanna degli agenti americani, la Corte ha censurato la mancata richiesta di estradizione dei condannati, nonché la concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica nei confronti di tre di essi. Ancora una volta, sostengono i giudici di Strasburgo, la condotta dell'esecutivo ha vanificato l'attività procedimentale delle autorità giudiziarie, risultando di fatto nell'impunità per i responsabili individuati all'esito di indagini e di un processo ineccepibilmente condotti, privando così il procedimento penale di una delle sue fase essenziale, quale è la punizione del responsabile individuato.

Sotto il profilo materiale dell'art. 3, la Corte ha ricordato come esso consacrò un diritto fondamentale delle società democratiche, la cui importanza è evidenziata dal fatto che la Convenzione non vi ammette eccezioni o deroghe, nemmeno in caso di pericolo pubblico che

---

<sup>2</sup> para. 266 della sentenza.

minacci la vita della nazione<sup>3</sup>. Anche nelle circostanze più difficili, quali la lotta contro il terrorismo ed il crimine organizzato, la Convenzione vieta nel modo più assoluto la tortura e la sottoposizione di un individuo a trattamenti inumani e degradanti. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorrente è stato senza dubbio sottoposto a delle pratiche atte ad alterare le proprie condizioni fisiche e psicologiche, ponendolo in una situazione di vulnerabilità e mettendo a repentaglio la sua incolumità. Inoltre, il fatto che le autorità italiane non avessero potuto prevedere che la pratica di “extraordinary rendition” messa in atto dalla CIA, avrebbe avuto come fine ultimo quello di consegnare il ricorrente alle autorità egiziane, non esclude ogni loro responsabilità nella vicenda. Esse infatti erano a conoscenza dell’operazione, giacché ne diedero avvallo e prestarono la propria collaborazione, per lo meno nella fase iniziale del sequestro e del trasferimento forzoso del ricorrente all’esterno dello Stato: egli fu in tal modo esposto al rischio serio e prevedibile di subire maltrattamenti. Lo stato italiano ha violato così l’obbligo positivo previsto dall’art. 3 della Convenzione, che consiste nel mettere in atto tutte le misure necessarie affinché le persone sotto la propria giurisdizione non siano soggette a tortura o a trattamenti e punizioni inumane e degradanti. I giudici di Strasburgo hanno così riconosciuto la **violazione dell’art. 3** della Convenzione, sotto entrambi i profili, anche nei confronti della signora Ghali.

### 3. Le altre doglianze

La Corte, riprendendo le argomentazioni svolte in merito all’art. 3 della Convenzione, ha accolto gli altri motivi di ricorso presentati dai ricorrenti, ad eccezione delle argomentazioni svolte circa la violazione dell’art. 6, che sono state ritenute assorbite nella trattazione dell’art. 3. I giudici di Strasburgo hanno quindi condannato l’Italia per **violazione dell’art. 5** della Convenzione, in quanto le autorità nazionali hanno appoggiato un’operazione di fatto risultante nella privazione del tutto arbitraria della libertà del ricorrente, esponendolo al rischio serio e prevedibile di subire trattamenti contrari alle previsioni dell’art. 5 della Convenzione. La medesima pratica di “extraordinary rendition” ha determinato un’ingerenza illegittima nella vita familiare dei ricorrenti da parte dello Stato Italiano, che è così incorso nella **violazione dell’art. 8** della Convenzione. Da ultimo, la Corte ha ritenuto che la condotta del potere esecutivo italiano ha di fatto vanificato l’effettività del procedimento penale volto a individuare e a punire i responsabili delle condotte censurate, nonché a garantire alle vittime del reato un giusto risarcimento, con ciò ravvisando la **violazione dell’art. 13** con riferimento agli artt. 3, 5 e 8 della Convenzione. Essa ha inoltre

---

<sup>3</sup> Para. 280 della sentenza, richiamandosi a Selmouni c. Francia [GC], no 25803/94, § 95, CEDU 1999-V, e Labita c. Italia [GC], no 26772/95, § 119, CEDU 2000-IV.



condannato lo stato italiano al pagamento di una somma a titolo di equa soddisfazione nei confronti di entrambi i ricorrenti.

#### **4. Conclusioni**

Con questa decisione, la Corte di Strasburgo esplica con tutta forza il proprio mandato di tutela dei diritti dell'uomo, nonché -ed è proprio il caso di sottolinearlo- delle sue libertà fondamentali. Al centro della sentenza vi è l'art. 3 della Convenzione, che scolpisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, quale riconoscimento diretto dell'assiomatico valore della dignità umana. Il divieto di tortura è un principio assoluto ed inderogabile, che pretende dallo stato democratico l'osservanza di una serie di condotte positive nei confronti dei propri associati. In ogni stato di diritto esistono delle garanzie procedurali che le autorità sono tenute a seguire per non interferire arbitrariamente nelle libertà degli individui sottoposti alla loro giurisdizione. La Corte aveva già avuto occasione di osservare che la pratica delle "extraordinary renditions", caratterizzata da piena arbitrarietà ed inosservanza delle disposizioni legislative in materia di estradizione e delle altre garanzie procedurali, non può essere in alcun modo ritenuta ammissibile all'interno di uno stato di diritto.<sup>4</sup>

I giudici di Strasburgo condannano inoltre con severità la strumentalizzazione dell'apposizione del segreto di stato su informazioni rilevanti, procedura volta alla protezione della sicurezza nazionale, che nel caso concreto ha avuto come effetto l'immunità per i responsabili di condotte criminose afferenti direttamente al nucleo dei diritti fondamentali dell'individuo. In questo, ricordando che la Corte Costituzionale italiana aveva invece giustificato l'estensione del segreto di stato alla luce della protezione del bene primario della sicurezza nazionale, si può notare la diversa matrice della giurisdizione europea rispetto a quella nazionale.

---

<sup>4</sup> *Iskandarov c. Russia*, Prima Sezione, sentenza del 23 Settembre 2010.